



UNIONE MONTANA COMELICO

32045 SANTO STEFANO DI CADORE - BELLUNO - VIA DANTE ALIGHIERI N. 3 - TEL. 0435-62113 0435-420117 FAX 0435-62113

PARTITA IVA: 00731980256 - C.F.: 92001980256 E-mail: segr@cmcs.it PEC: cm.comelicosappada@pecveneto.it

PROCEDURA DI VINCA

VALUTAZIONE PRELIMINARE – SCREENING SPECIFICO (LIVELLO I)

PARERE MOTIVATO

n. 2 del 21.10.2025

Codice istanza: B202500002

Denominazione: Intervento di protezione degli ambienti lentici e umidi - La Val de Ciampo e gli altri biotopi delle torbiere di Danta in Comune di Danta di Cadore

Proponente: Unione Montana Comelico

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

VISTA la disciplina sulla valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/97, alle Linee Guida Nazionali approvate con intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, alla L.R. n. 12/2024 e Regolamento regionale n. 4/2025;

VISTA la disciplina relativa all'istituzione e la gestione dei siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/Cee, "Habitat", alla Direttiva 2009/147/Ce, "Uccelli", alla Legge n. 157/1992, al D.P.R. n. 357/97, al Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, alle D.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017, n. 1135/2020;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000, gli habitat e specie, tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: Delibere di Giunta Regionale n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024, 1384/2024, 872/2025 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

DATO ATTO delle competenze in materia di VINCA assegnate alla Regione con la L.R. n. 12/2024, art. 15, commi 4 e 7; con il Decreto n. 36 del 10/04/2025 del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso sono stati individuati i soggetti quali Autorità delegate per VINCA, a conclusione dell'attività di verifica circa il possesso dei relativi requisiti tecnico-scientifici; con DGRV n.438 in data 22.04.2025 è stato approvato ai sensi dell'art. 15 della

Legge regionale n. 12/2024 e dell'art. 11, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025 -è stato approvato l'elenco delle Autorità delegate per la VINCA come riportate negli Allegati A, B e C;

VISTO che la delega regionale per la procedura di VINCA di valutazione preliminare (Livello I), all'Unione Montana Comelico è stata recepita con deliberazione di Giunta n. 26 in data 16 luglio 2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la documentazione per la valutazione di incidenza acquisita in atti, con prot. 2574 in data 25.08.2025, sulla base della quale il Proponente ha richiesto lo svolgimento della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)";

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le modalità definite alla lettera B dell'Allegato Tecnico al Regolamento regionale n. 4/2025;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente per la VINCA e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, provvede a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nella documentazione per la valutazione di incidenza presentata dal Proponente;

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione della documentazione per la VINCA sul sito web istituzionale, acquisita al prot. dell'Ente con n. 2574 del 25/08/2025, non sono pervenute osservazioni nei termini previsti (27/09/2025);

RISCONTRATO che, sulla base della predetta documentazione per la VINCA, non risultano coinvolti territori ricadenti all'interno di Parchi e Riserve regionali istituiti ai sensi della L.R. n. 40/84 o di Siti della rete Natura 2000 assegnati ad un Soggetto Gestore;

CONSIDERATO che pertanto non si è reso necessario sentire alcun Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 4/2025;

DATO ATTO e CONSIDERATO che a seguito dello svolgimento delle consultazioni (fase 2 della procedura di valutazione preliminare) non sono segnalate specifiche criticità;

CONSIDERATO che non vi sono carenze o omissioni nella documentazione per la VINCA acquisita agli atti con l'avvio della procedura, tali da richiedere integrazioni];

TENUTO CONTO di quanto riportato nel "Format di supporto Proponente – Screening Specifico" e nei relativi allegati;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica n. 2 del 21.10.2025 in atti, effettuata sulla base del "Format di supporto Valutatore – Screening Specifico";

CONSIDERATO che l'istanza riguarda l'Intervento di protezione degli ambienti lentic e umidi - La Val de Ciampo e gli altri biotopi delle torbiere di Danta in Comune di Danta di Cadore

PRESO ATTO che il Proponente non ha identificato Condizioni d'Obbligo

DATO ATTO che l'ambito di realizzazione dell'intervento è interno alla rete Natura 2000, in particolare al sito cod. T3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico" e al sito cod. IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico";

CONSIDERATO che risultano possibili delle perturbazioni sull'habitat, sia pur limitate nello spazio e nel tempo per le quali si rende necessario l'identificazione di Condizioni d'Obbligo, funzionali ad evitare l'incidenza sull'

habitat di interesse;

CONSIDERATO che, in ragione degli effetti attesi dall'istanza, per gli aspetti legati all'intervento, le condizioni d'obbligo che si ritengono sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione del Sito coinvolto, sono:

S93: Adottare modalità per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

TENUTO CONTO degli obiettivi di conservazione del Sito della rete Natura 2000 considerato per la presente valutazione e del verificato rispetto delle misure di conservazione previste per il medesimo;

DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario del predetto Sito e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell'integrità del medesimo, mancando qualsiasi incidenza diretta e/o cumulativa e risultando trascurabile l'incidenza indiretta di carattere temporaneo, dovuta alla realizzazione dell'intervento, stanti le modalità di realizzazione e le condizioni d'obbligo identificate;

TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica;

RICONOSCIUTO che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)", il seguente

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per Intervento di protezione degli ambienti lentic e umidi - La Val de Ciampo e gli altri biotopi delle torbiere di Danta in Comune di Danta di Cadore, subordinatamente al rispetto delle seguenti Condizioni d'Obbligo:

- S93: Adottare modalità per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto.

La durata temporale della presente valutazione di Screening Specifico è di cinque anni.

Il Dirigente

dr.Livio Olivotto

(Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)